

Rassegna Stampa

di Venerdì 8 luglio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	08/07/2022	<i>Autoparchi, il governo revoca la concessione (M.Morino)</i>	3
1	La Repubblica	08/07/2022	<i>Via al processo ma sul Ponte Morandi incubo prescrizione (M.Lignana)</i>	5
23	La Repubblica	08/07/2022	<i>"Gravi inadempienze" Lo Stato si riprende l'autostrada dei Parchi (A.Fontanarosa)</i>	7
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	08/07/2022	<i>Superbonus, boom anche a giugno (G.Santilli)</i>	9
5	Il Sole 24 Ore	08/07/2022	<i>Restano bloccati i vecchi crediti del 110%. Soluzione rinviata anche sulla responsabilita' (G.Latour)</i>	12
28	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Superbonus, continua il pressing sulle modifiche. Nuovo dl in arrivo (C.Bartelli)</i>	13
31	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Superbonus, e' ancora crescita a giugno (+15%) (M.Betti)</i>	14
37	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Mepa utilizzabile come albo fornitori</i>	15
37	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Rating per le stazioni appaltanti (A.Mascolini)</i>	16
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
27	Il Sole 24 Ore	08/07/2022	<i>Ok alla prelazione per il Cloud nazionale (C.Fotina)</i>	17
Rubrica Previdenza professionisti				
32	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Stp, integrativo doppio (S.D'alessio)</i>	18
Rubrica Innovazione e Ricerca				
32	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Professioni, oltre 310 mln per il digitale</i>	19
Rubrica Energia				
31	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Fotovoltaico nei campi (B.Pagamici)</i>	20
Rubrica Fisco				
35	Il Sole 24 Ore	08/07/2022	<i>Le spese professionali non pesano sulla congruita' dei cantieri edili (L.De Stefani/G.Latour)</i>	21
35	Il Sole 24 Ore	08/07/2022	<i>Sei indici di controllo per testare la diligenza di chi acquista crediti (C.Todini)</i>	22
Rubrica Fondi pubblici				
28	Italia Oggi	08/07/2022	<i>Ko i sei indicatori antifrode (G.Mandolesi/G.Stancati)</i>	23

INFRASTRUTTURE

Autoparchi,
il governo revoca
la concessione

Autostrade A24 E A25
Autostrade Parchi, revocata
la concessione a Toto —p.21

Marco Morino —a pag. 21

Autostrada dei Parchi, revocata la concessione a Toto per la A24 e A25

Infrastrutture

Il Consiglio dei ministri ieri:
la concessione torna
allo Stato, Anas è in campo

La replica del gruppo:
«Art.35 usato per noi,
non per Ponte Morandi»

Marco Morino

Scossone nel settore delle autostrade italiane. Il gruppo Toto non è più il concessionario di Strada dei Parchi (SdP), la società che gestisce le autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Pescara). La concessione torna in capo allo Stato. La revoca è stata decisa ieri dal Consiglio dei ministri. Una decisione che rischia di innescare un contenzioso durissimo tra le parti.

La nota del ministero

In serata una nota del ministero delle Infrastrutture (Mims) chiarisce: «Il Cdm ha approvato il decreto legge che dà efficacia immediata alla risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009, sottoscritta tra Anas e Strada dei Parchi. Tale provvedimento tiene conto degli esiti della procedura per grave inadempimento, attivata a dicembre 2021 dalla direzione generale del Mims, in considerazione delle molteplici criticità ri-

scontrate nella gestione dell'autostrada, compreso l'inadeguato stato di manutenzione. Il decreto legge prosegue la nota - dispone l'immediato subentro di Anas nella gestione dell'autostrada che, per assicurare la continuità dell'esercizio autostradale, potrà avvalersi di tutte le risorse umane e strumentali attualmente impiegate, tra cui il personale di esazione, quello impiegato direttamente nelle attività operative e le attrezzature, automezzi e macchinari necessari ad assicurare il servizio. È inoltre previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) avvii un piano di ispezioni per verificare le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale. Per gli utenti è esclusa ogni ulteriore variazione delle tariffe, che rimangono invariate per il futuro rispetto a quelle del 2017».

Il decreto legge contempla, inoltre, misure per la regolazione dei rapporti con il concessionario decaduto in relazione all'indennizzo spettante in base alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni a favore del Mims. Dice Stefano Patuanelli, ministro Cinquestelle delle Politiche agricole: «È una decisione storica. Finalmente si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato».

Un esito annunciato

Un esito in qualche modo annunciato, dopo la lettera inviata, lo scorso mese di maggio, dal gruppo Toto ai ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia, nella quale Strada dei Parchi aveva chiesto al concedente di avviare le procedure per il recesso e la cessazione anticipata della concessione ai sensi dell'articolo 11.11 della

convenzione stessa. Nella lettera SdP aveva quantificato in 2,4 miliardi l'indennizzo richiesto allo Stato per la risoluzione anticipata del contratto, come previsto dalla concessione la cui scadenza naturale era fissata al 2030. Una mossa clamorosa, maturata dopo la bocciatura (da parte del Cipess) dell'ennesimo Piano economico e finanziario (Pef), cioè lo strumento per mettere in sicurezza i 280 chilometri di autostrada dal rischio terremoti e adeguare l'infrastruttura, che collega il Tirreno all'Adriatico, alle nuove normative europee e nazionali. Uno stallo che paradossalmente è iniziato con la ratifica di un'urgenza da parte del Parlamento: dall'approvazione della legge 228/2012 che stabiliva che A24 e A25 fossero considerate strategiche ai fini di protezione civile e quindi andavano urgentemente messe in sicurezza. Per questo era indispensabile l'approvazione di un nuovo Pef che consentisse il necessario adeguamento sismico, la messa in sicurezza dei viadotti e il rinnovo degli impianti di sicurezza in galleria, nonché tariffe sostenibili per l'utenza. Da allora non sono servite 18 proposte avanzate dal concessionario e una sentenza del Consiglio di Stato (n. 5022/19), che imponeva l'adozione di tale Pef entro il termine inderogabile del 30 ottobre 2019.

La reazione di SdP

Per arrivare a questa svolta clamorosa il governo ha però scelto non di dar seguito alla procedura avviata dalla società dei Toto ma di attuare quell'articolo 35 che fu evocato per

Aspi dopo il crollo del Ponte Morandi. Ed è questo che fa dire a Strada dei Parchi che si tratta di «un sopruso contro il quale reagiremo in tutte le sedi». Spiega la società del gruppo Toto: «Peccato che nel caso di Genova, a torto o a ragione, l'art. 35 non sia stato usato, nonostante le reiterate minacce di farlo a fronte dell'indignazione dell'opinione pubblica scossa dalle conseguenze tragiche dell'accadu-

to. Mentre lo si pretende di applicare a SdP, soltanto in base all'asserito presupposto, immaginato dal ministero senza alcun elemento probante, che prima o poi possa accadere un qualche incidente».

ANSA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Molteplici criticità riscontrate nella gestione dell'autostrada» e nello stato di manutenzione

I viadotti della A24 e A25.
Rischio sismico sulla rete

L'ANTICIPAZIONE



IL SOLE 24 ORE,
21 MAGGIO 2022, P. 12
La notizia dell'avvio da parte del gruppo Toto della procedura per recedere dalla concessione



Genova

Via al processo
 ma sul Ponte Morandi
 incubo prescrizione



di **Marco Lignana**
 ● a pagina 19

Ponte Morandi, il maxi processo parte con il rischio prescrizione

Il crollo del viadotto ad agosto 2018. La procura: “Tempi ragionevoli o non ci sarà giustizia”
 Ritmi serrati: tre udienze a settimana. I familiari dei 43 morti: “Fiduciosi, ma preoccupati”

di **Marco Lignana**

GENOVA – La prima udienza è durata due ore. «In clamoroso anticipo!», ha detto il giudice. Si ricomincia a settembre, tre volte a settimana, calendario fissato per ora fino a luglio 2023. Basterà per arrivare a sentenza senza dolorose prescrizioni? La Procura di Genova ci spera, si definisce relativamente tranquilla, confida nei «tempi ragionevoli del processo, o non esiste giustizia», per citare il capo facente funzioni Francesco Pinto. I familiari delle 43 vittime si dicono allo stesso tempo «fiduciosi e preoccupati». E i numeri abnormi del dibattito iniziato ieri sul crollo di ponte Morandi non fanno dormire sonni tranquilli ai pm Massimo Terrile e Walter Cotugno. Solo l'accusa e i legali dei 59 imputati fra ex dirigenti, tecnici e funzionari di Autostrade per l'Italia, della società gemella addetta alle manutenzioni

Spea e del ministero delle Infrastrutture, hanno nominato 565 testimoni. I consulenti chiamati a dissertare su complicate questioni ingegneristiche sono 57. E poi ci sono le parti civili: circa 350 già ammesse nelle indagini preliminari – ma di queste i familiari di chi ha perso la vita si contano sulle dita di una mano, essendo quasi tutti già risarciti – altre 300 che ci hanno provato ieri e sapranno a settembre se sono dentro. Tutte pronte a citare altre migliaia di testi per dimostrare che il disastro del 14 agosto 2018 ha stravolto vite, fatto crollare fatturati, svalutato drasticamente case: «Non sarà possibile quantificare il danno per ciascun impresa, singolo o associazione», ammonisce Pinto.

I cosiddetti reati “minori”, omissione di atti d'ufficio e falso in atto pubblico, sono già andati: iniziano a prescrivere nel 2024. Gli imputati che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con Aspi, Spea o ministe-

ro prima dell'8 dicembre 2005 (quando entrò in vigore la ex Cirielli), sanno poi che nel 2026 verranno prescritti omicidi e lesioni colposi. Fin qui nessuno ha dubbi: impossibile avere una sentenza definitiva entro quella data. Poi si arriva al 2031 (attentato alla sicurezza dei trasporti), 2033 (crollo e disastro) fino al 2036 (omicidio colposo per chi, al momento della tragedia, stava facendo il suo lavoro in azienda o al ministero, come l'ex ad Castellucci e gli altri top manager di Aspi).

Anche le tre udienze a settimana non sono quello che sembrano: l'orario sarebbe 9-15 ma un giorno inizieranno alle 10, un altro potrebbero finire alle 13. «È il processo più importante d'Italia», le parole del presidente del collegio Paolo Lepri ai legali che dicevano di avere impegni anche altrove. Ma tante insidie sono in agguato per chi teme il processo lumaca, compresa la scontata richiesta delle difese di applicare la più fa-

vorevole riforma Cartabia. Quasi in secondo piano il cuore del processo: per l'accusa il Morandi era un malato terminale da lustrare, e Aspi lo sapeva. Per le difese, il crollo è stato scatenato da un vizio di costruzione oc-

culto. La perizia del gip dice entrambe le cose: il difetto c'era, ma gli allarmi pure e se fossero state fatte le manutenzioni il viadotto non sarebbe crollato.

In tutto questo per evitare «spet-

tacularizzazioni» e per ragioni di spazio, telecamere e macchine fotografiche ieri si sono spente dopo 10 minuti. Inevitabile il presidio di protesta di Ordine dei giornalisti e Federazione della stampa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

A Genova
 La prima udienza del maxi-processo per il crollo del ponte Morandi



*Già nel 2031
 decadono
 i primi reati
 Niente foto e tv,
 protestano
 i giornalisti*



▲ In tribunale
 I familiari delle vittime del crollo del Morandi

I numeri

43

Le vittime
 Travolte dal crollo del viadotto Polcevera il 14 agosto 2018

59

Gli imputati
 Fra dirigenti e tecnici di Aspi, Spea e del ministero

565

I testimoni
 Chiamati in aula dall'accusa e dai legali difensori



159329

IL PROVVEDIMENTO

“Gravi inadempienze” Lo Stato si riprende l’autostrada dei Parchi

di Aldo Fontanarosa

ROMA - Intorno a due autostrade - la A24 Roma-L'Aquila-Teramo e la A25 (Torano-Pescara) - prende forma un duro scontro tra il governo Draghi e la famiglia Toto. Sono gli imprenditori che avevano in concessione le due tratte autostradali. Almeno fino a ieri: con un decreto di sette pagine, il Consiglio dei ministri ha revocato le concessioni alla Strada dei Parchi Spa (società dei Toto), lamentando il suo «grave inadempimento». La famiglia Toto, a sua volta, si è mossa d'anticipo a maggio 2022 chiedendo la cessazione della concessione e soprattutto un indennizzo miliardario.

Il 21 maggio, *il Sole 24 Ore* dà notizia di una lettera della Strada dei Parchi Spa - ai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture - che reclama la revoca anticipata dell'affidamento della A24 e A25. Non solo. La Strada dei Parchi Spa (dunque la famiglia Toto) invoca un indennizzo record di 2,4 miliardi di euro. Soldi che dovrebbero risarcire la mancata remunera-

zione degli investimenti, i mancati incrementi tariffari, i mancati introiti futuri. La concessione, che è iniziata nel 2000, avrebbe avuto nel 2030 la sua naturale conclusione.

Sono passati ormai dieci anni dalla legge 228 del 2012 che impone la messa in sicurezza anti-sismica delle autostrade italiane. La A24 e la A25 aspettano con urgenza un simile intervento lungo i loro 280 chilometri. Perché i lavori partano, resta necessaria l'approvazione di un Piano Economico e Finanziario (Pef) per le due tratte. Ma il 5 maggio 2022 un organo-sentinella del governo - il comitato Cipess - dà parere “non favorevole” al Piano (cioè al Pef) proposto per le due tratte. Il Piano è stato scritto da una figura tecnica, da un *commissario ad acta*. Ma il comitato Cipess e il governo non lo accettano, in particolare quando annuncia aumenti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030.

La messa in sicurezza della A24 e della A25 finiscono così in un vicolo cieco. Pochi giorni dopo la Strada dei Parchi Spa della

famiglia Toto rimette l'affidamento delle tratte nelle mani del governo e pretende un indennizzo, pari appunto a 2,4 miliardi.

Il governo Draghi, però, non porge l'altra guancia. Con il decreto di ieri, il Consiglio dei ministri «risolve» la concessione per «il grave inadempimento» del concessionario (ribaltando ogni responsabilità sulla Strada del Parco Spa della famiglia Toto). Sarà l'Anas - una società pubblica che fa capo a Ferrovie dello Stato - a subentrare nella gestione della A24 e A25. L'Anas garantirà «la circolazione in condizioni di sicurezza»; e si farà carico degli «interventi di manutenzione ordinaria» lungo le due tratte e di ogni altro il ministero delle Infrastrutture valuterà necessario. Soddisfatti il ministro Andrea Orlando del Pd («lo Stato esige il pieno rispetto degli impegni assunti dai concessionari») e i Cinquestelle: le autostrade meritano un «presidio pubblico». La famiglia Toto - scrive *l'Ansa* - contesta la revoca: «Un autentico sopruso: reagiremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In numeri

2030

Il termine della concessione
 La Società dei Parchi (dei Toto) prende l'affidamento della A24 e A25 nel 2020. La concessione doveva durare fino al 2030

2,4

I miliardi di indennizzo
 A maggio 2022, i Toto rimettono la concessione nelle mani dello Stato, ma reclamano un indennizzo record da 2,4 miliardi



ALESSANDRO DI MEO/ANSA

▲ Un tratto dell'Autostrada dei Parchi che collega l'Abruzzo alla Capitale

*Il governo revoca
la concessione
al gruppo Toto
che aveva chiesto
un indennizzo
da 2,4 miliardi
"Reagiremo"*



159329

Superbonus, boom anche a giugno

Decreto Aiuti

Ieri fiducia alla Camera
La maggioranza tiene
ma restano i punti critici

Ancora bloccati i vecchi
crediti del 110%. Rinvio
anche sulla responsabilità

Quasi 27mila cantieri per un credito d'imposta attorno ai 4,5 miliardi: continua anche a giugno la corsa per avviare le opere che possono usufruire del Superbonus. E proprio l'agevolazione edilizia, insieme ai bonus energivori, è uno dei temi che provocano maggior tensione nella maggioranza, che ieri alla Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Aiuti; ma il confronto è solo rimandato. Intanto un dossier del Servizio studi di Montecitorio conferma come le nuove norme che consentono di trasferire i bonus a tutte le partite Iva si applicheranno solo alle comunicazioni inviate dal 1° maggio.

Latour, Mobili, Santilli
e **Rogari** — a pag. 5



ADOBESTOCK

Bonus edilizi.

Il Superbonus corre nonostante il grande caos normativo e i tentativi di frenata che arrivano dal governo



Accelera la corsa ad avviare il Superbonus: a giugno altri 26.674 cantieri per 4,5 miliardi

I dati Enea

A maggio erano stati 16.907 interventi per 3,2 miliardi Boom anche di lavori eseguiti

Giorgio Santilli

Il Superbonus corre, addirittura accelera, a dispetto del grande caos normativo, dei tentativi di frenata che arrivano dal governo e dalle paure che la macchina sia fuori controllo soprattutto dal lato dei conti pubblici, delle difficoltà che cominciano a sentirsi fra le imprese. Chi pensava che a giugno questo clima di grande incertezza avrebbe prodotto una flessione è stato clamorosamente smentito dai dati resi pubblici ieri dall'Enea. La grande corsa di condomini e villette sta tutta in tre numeri: 26.674 nuovi cantieri per un investimento totale di altri 4,564 miliardi, con lavori eseguiti per altri 3,426 miliardi di euro. Nel mese di maggio - ma negli altri mesi del 2022 l'andamento era stato sempre molto simile - i nuovi lavori entrati a beneficio fiscale erano

stati 16.907 per 3,201 milioni, con lavori eseguiti per 2,304 milioni. Non sono accelerazioni di poco conto, sono proprio un cambio di marcia: +57% per il numero di domande, +42% per il valore degli investimenti avviati, +48% per i lavori realizzati.

Per tornare ai livelli registrati a giugno bisogna tornare alla fine del 2021. Lo scorso dicembre le nuove richieste (26.328) erano state un po' più basse di quelle di oggi, gli investimenti avviati un po' più alti (4,808 milioni). Ma va ricordato che anche dicembre, come ora giugno, era stato un mese di dati assolutamente fuori scala.

È utile sempre ricordare il totale dei numeri caratteristici del Superbonus dall'esordio a oggi. Gli investimenti avviati hanno toccato i 35,2 miliardi, il numero di asseverazioni sfiora i 200mila (esattamente 199.124), i lavori eseguiti ammontano a 24,9 miliardi, le detrazioni complessive previste alle fine dei lavori 38,7 miliardi.

La ripartizione per tipologie di fabbricati vede ancora la spinta crescente dei condomini che sono arrivati a 30.167 asseverazioni e un investimento totale di 17,267 miliardi: sono 3.504 cantieri in più rispetto a fine maggio 2,280 milioni di euro di spesa. Esattamente la

metà dei nuovi investimenti registrati a giugno.

Crescono anche le villette (edifici unifamiliari) che arrivano a 107.143 interventi avviati e un investimento totale di 12 miliardi tonde: 15.699 nuovi interventi per 1,655 milioni di euro a giugno. Per le unità immobiliari indipendenti si arriva a 61.809 interventi (+ 7.471) per 5,943 milioni di euro (+ 630).

Gli interventi medi per tipologia di edificio segnalano ancora una crescita per i lavori dei condomini, che arrivano a 572.396 euro medi (erano 19mila euro medi in meno ad aprile), mentre scendono leggermente per le unifamiliari a 111.997 euro e per le unità immobiliari indipendenti a 96.151 euro.


Fra le regioni, Lombardia in testa con 5,882 milioni di investimenti, seguita dal Veneto con 3,390 e il Lazio con 3,370. Più staccate Emilia Romagna con 2825 milioni e Campania con 2,713 milioni. Se si guarda però al solo dato di giugno, la Lombardia resta in testa con 788 milioni, ma è soprattutto il Lazio ad accelerare con 478 milioni con la spinta dei condomini, più avanti del Veneto a 396, mentre la Campania con 343 corre più dell'Emilia Romagna con 341.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento del Superbonus


NUMERO ASSEVERAZIONI

Dati agosto 2021 - giugno 2022. In unità



LAVORI AMMESSI A DETRAZIONE

Dati agosto 2021 - giugno 2022. In milioni di euro



Restano bloccati i vecchi crediti del 110% Soluzione rinviata anche sulla responsabilità

Cessioni

Secondo il Servizio studi della Camera semplificazioni operative dal primo maggio

Giuseppe Latour

Dovevano portare lo sblocco totale del mercato delle cessioni, ma non sarà così. Perché le nuove norme che consentono di trasferire i bonus a tutte le partite Iva, in assenza di modifiche normative o di chiarimenti interpretativi, si applicheranno solo alle comunicazioni inviate dallo scorso primo maggio. La partenza di questa semplificazione, insomma, avrà il freno tirato.

A confermare il pasticcio, già descritto su queste pagine nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio), sono gli stessi tecnici della Camera: il dossier di approfondimento sul 110% redatto dal Servizio studi di Montecitorio e appena aggiornato. Un documento che passa in rassegna tutta la disciplina del superbonus.

A pagina 15 si ricorda che il decreto Aiuti «è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario» è sempre con-

sentita «la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale)» che siano correntisti della banca.

In sostanza, prosegue il documento, con la modifica appena approvata, «per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori)». Con un limite però: «L'articolo 57, comma 3 del decreto legge n. 50 precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022».

C'è, quindi, un confine preciso per la piena retroattività di questa norma, inserita da un emendamento nel passaggio in commissione. Qui si stabiliva che le nuove disposizioni in materia di cessioni si applicano «anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati» prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Non si andrà, però, a ritroso per sempre, perché l'articolo 57 fissa l'argine del primo maggio.

Questo primo maggio è una vecchia eredità: inserito nella versione originale del decreto Aiuti, per delimitare l'entrata in vigore della vec-

chia norma (quella sulla cessione ai clienti professionali), non è stato eliminato nel passaggio parlamentare. Da lì, nasce il pasticcio.

L'altra modifica rimasta nei cassetti alla Camera riguarda la responsabilità dei cessionari. Il dossier è diventato esplosivo a partire dal 23 giugno scorso, quando l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 23/E, che ha sottolineato con forza come chi acquista i crediti, nell'effettuare i controlli, debba avere una diligenza conforme al suo grado di professionalità. Altrimenti, può essere chiamato a rispondere "in solido" (si veda anche l'articolo a pagina 35).

Il perno attorno al quale ruotano le nuove regole sulle cessioni alle partite Iva è, esattamente, la qualifi-

cazione professionale degli acquirenti, che per definizione non devono essere consumatori. Legittimo, allora, il dubbio che questi cessionari possano essere chiamati a controllare (pena una responsabilità solidale) cosa c'è dietro i crediti che stanno comprando. Una condizione che rischia di rendere, di fatto, inutilizzabile questa cessione.

Da qui nascono le proposte di modifica che si stanno definendo in queste ore (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), come quella che punta a risolvere il problema con una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario, nella quale si dà atto dell'effettuazione dei controlli, liberando chi compra. Proposte che però ieri sono state dichiarate inammissibili e ora sono appese all'esito dei ricorsi.

Infine, discussioni sono in corso anche sul capitolo delle case unifamiliari. Qui la legge prevede che il 110% spetti per le spese effettuate fino a dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento.

La legge, però, non dice come provare il raggiungimento di questo 30%. E, soprattutto, crea problemi con il riferimento ai lavori effettuati, al posto delle spese: chi ordina e paga materiali che poi riceve con mesi di ritardo, ad esempio, rischia di essere tagliato fuori dalla proroga. Anche su questo servirebbero correzioni.

Le indicazioni sulla diligenza rafforzata potrebbero rendere inutilizzabili le ultime novità



Superbonus, continua il pressing sulle modifiche. Nuovo dl in arrivo

DI CRISTINA BARTELLI

Liquidazione Iva e eliminazione della responsabilità solidale de cessionario. Sono alcuni degli interventi di modifiche alla disciplina del superbonus su cui i parlamentari, M5S in primis continuano a chiedere. La strada per ora sono gli ordini del giorno al dl aiuti (50/22) che ieri con 410 voti a favore e 49 contrari, ha incassato il voto di fiducia (altro servizio a pag. 34). Ma si guarda anche al dl semplificazioni i cui lavori sono iniziati con la presentazione de-

gli stessi argomenti come emendamenti. C'è poi in arrivo, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, tra otto giorni circa un nuovo decreto legge che conterrà le proroghe per i crediti di imposta sull'energia in scadenza. In quel contesto potrebbero trovare spazio ulteriori disposizioni anche sul super bonus. Tornando agli ordini del giorno del decreto aiuti, il governo ha dato parere favorevole all'ordine del giorno M5s, a prima firma Vita Martinciglio, sul superbonus. Il testo mira ad impegnare il governo «a valutare l'opportunità, compati-

bilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nonché con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, a prevedere nel corso del prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a consentire alle imprese edili e i professionisti interessati dagli incentivi fiscali previsti dal Superbonus 110 per cento, la possibilità di optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa». Sull'altro ordine del giorno, a prima firma Luca Sut, il governo ha invece

rivolto l'invito a che venga trasformato in una raccomandazione. Il testo mira a impegnare il governo «a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che per i cessionari non si applichi la responsabilità in solido», e di prevedere «che la necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari sia sempre dimostrata, nel caso in cui l'acquirente dagli intermediari finanziari non abbia mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto».

— © Riproduzione riservata —



Superbonus, è ancora crescita a giugno (+15%)

Superbonus, malgrado la crisi gli investimenti crescono anche a giugno. Ma non per unifamiliari e indipendenti. Nell'ultimo mese, sarebbero stati registrati un totale di oltre 35.2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione con un aumento di più di 5 miliardi rispetto a quanto registrato dai dati dello scorso maggio. I contributi approvati confermano anche questo mese il trend del positivo del 14% dei primi mesi nel nuovo anno, registrando più precisamente del 15,5% rispetto agli investimenti del mese di maggio.

A dirlo sono i nuovi dati Enea sull'utilizzo del super ecobonus per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, aggiornati al 30 giugno 2022. Secondo il report sull'andamento delle richieste di ammissione alla maxi detrazione, l'investimento medio complessivo continuerebbe a crescere, aggirandosi attorno ai 572,3 mila euro per i condomini. Tuttavia, come accaduto anche a giugno, gli investimenti medi complessivi per le unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti continuerebbe anche questo mese a diminuire, attestandosi rispettivamente a 111,9 mila euro e a 96,1 mila euro contro i 113,1 mila e i 97,7 mila euro di maggio. Un'inversione di tendenza rispetto ai primi quattro mesi, motivata però nel caso delle unità indipendenti con la mancata proroga della scadenza prevista per il 30 giugno.

In crescita rispetto a giugno, invece, le percentuali di distribuzione degli investimenti, pari al 34% per gli edifici unifamiliari, indipendenti (34%) e condomini (49%), numeri tuttavia quasi dimezzati rispetto ai dati di aprile. Ancora in espansione il numero delle asseverazioni, ossia le certificazioni dei requisiti minimi e della congruità delle spese, passata dalle 172 mila di fine maggio a più di 199 mila a fine giugno.

Maria Sole Betti

— © Riproduzione riservata —



Mepa utilizzabile come albo fornitori

Per acquisti di beni e servizi di importo compreso fra 5000 euro e la soglia europea la stazione appaltante non è tenuta a istituire albi di fornitori ma può utilizzare il Mepa (Mercato elettronico della p.a.) gestito da Consip. Lo chiarisce il Mims con il parere n. 1257/2022 sul rapporto fra albi dei fornitori delle stazioni appaltanti e sistema Meoa. La questione veniva posta da una stazione appaltante, rientrando tra le amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1 del dlgs 165/01 che, in base alla legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/06), è tenuta ad acquistare beni e servizi d'importo superiore a 5000 e fino alla soglia comunitaria attraverso il Mepa indicato all'art. 328, co. 1 del Regolamento di cui al dpr n. 207/10 (l'articolato sistema di e-procurement gestito da Consip e non altri mercati elettronici). Veniva esposto nella richiesta di parere che l'amministrazione utilizzava il Mepa per tutte le esigenze, compresi i lavori ed i servizi di architettura e ingegneria, sfruttando gli elenchi di operatori economici gestiti da Consip.

Veniva però fatto presente che di fatto gli elenchi degli operatori economici gestiti da Consip operano a tutti gli effetti come un albo fornitori. Infatti, da un lato sono ripartiti in beni, servizi e lavori, con una suddivisione in categorie merceologiche, corrispondenti a specifici bandi; dall'altro lato per ogni categoria merceologica è possibile effettuare un'estrapolazione excel, tramite la quale poter filtrare gli operatori economici per regione, provincia e tipologia d'impresa; infine per i lavori, i bandi corrispondono alla spe-

cifica categoria Soa e, nel passaggio n. 4 del documento relativo alla richiesta di offerta (RdO) denominata "inviti dei fornitori", è presente una sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore", in cui appare il livello e le categorie Soa possedute dall'impresa oppure la sola abilitazione ad operare entro gli importi di cui all'art. 90 del dpr 207/10. La stazione appaltante chiede quindi per quale motivo dovrebbe impiegare risorse umane e temporali per istituire un ridondante albo fornitori che funzionerebbe in maniera del tutto analoga agli elenchi Mepa, ma avrebbe l'onere di dover essere catalogato, gestito e periodicamente aggiornato con costi a carico della stessa. Questo anche in ragione della necessità di contenimento della spesa pubblica.

Per questo si conclude la richiesta chiedendo al Mims se stante l'obbligo all'utilizzo del Mepa, si possano utilizzare solo ed esclusivamente gli elenchi gestiti da Consip, non istituendo alcun albo fornitori. Il ministero risponde affermativamente: "è possibile utilizzare l'elenco degli operatori economici presenti sul Mepa quale albo fornitori" e rinvia alle linee guida n. 4 Anac in materia di affidamenti sotto-soglia e in particolare al paragrafo 5.1 dove, fra le altre cose, si richiama l'importanza dell'obbligo di "pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato e di scelta degli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici".

> Riproduzione riservata.



L'Anac ha presentato le linee guida in Unificata. Seguirà l'invio in cabina di regia Pnrr

Rating per le stazioni appaltanti

Il nuovo codice potrebbe integrare o ridurre i requisiti

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Presentate dall'Anac alla Conferenza unificata le linee guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti; prossimo step l'invio della relazione finale alla Cabina di regia del Pnrr; il nuovo codice appalti potrebbe però integrare o ridurre i requisiti che saranno previsti; forte spinta sulla digitalizzazione delle stazioni appaltanti. È questo lo stato dell'arte del processo avviato dall'Anac in attuazione dell'art. 38 del vigente codice appalti che dovrà portare alla definizione di un meccanismo di rating delle stazioni appaltanti sulla scia del sistema Soa.

Il sistema prenderà avvio solo dopo completato il percorso di revisione del Codice dei contratti pubblici e la consultazione conclusa nelle settimane scorse (la cui relazione sulle osservazioni perve-

nute ha portato alla conclusione del primo step) rappresenta una parte fondamentale per pervenire all'approvazione del testo finale delle Linee guida. Attualmente risulta che le Linee guida siano state presentate in Conferenza Unificata il 21 giugno per la necessaria informativa e poi saranno inviate alla Cabina di Regia entro il 30 settembre. Da tale confronto potranno emergere ulteriori elementi utili per la redazione definitiva delle Linee guida. Si tratta comunque di un passaggio intermedio, perché è previsto che la qualificazione sia avviata una volta

adottato il nuovo Codice dei contratti pubblici il quale potrebbe portare anche modifiche normative al testo vigente sulla qualificazione. La legge delega 21 giugno 2022, n. 78, prevede, ad esempio, la qualificazione delle stazioni appaltanti anche per i settori speciali modificando in tal modo la disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

Le Linee guida non hanno quindi l'obiettivo di procedere ad una qualificazione immediata delle stazioni appaltanti, ma di avviare un processo, per quanto possibile

condiviso, che conduca alla predisposizione di un sistema idoneo ad accrescere il grado di professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Nella delega per la riforma del codice, i cui lavori sono stati avviati in questi giorni nell'ambito della commissione speciale nominata dal presidente del Consiglio di Stato Frattini, l'obiettivo che dovrà essere portato a termine con il nuovo codice è quello di incentivare le amministrazioni ad adottare strategie di concentrazione dell'attività di committenza all'interno di un'unica articolazione tecnicamente e professionalmente adeguata. Tutto questo, però, anche con un elevato livello di digitalizzazione che necessiterà di investimenti in termini di formazione e specializzazione del personale.

Il sistema è stato ipotizzato ipotizzando un meccanismo di rating (attribuzione di un punteggio complessivo alle singole stazioni appaltanti), senza però entrare nei

dettagli delle modalità di attribuzione dei punteggi, modalità che devono emergere dalla condivisione con i soggetti e nelle sedi previste dal protocollo.

Non a caso le Linee guida prevedono, tra i requisiti che la stazione appaltante deve dimostrare di avere a disposizione, oltre al personale tecnico e amministrativo specializzato per la gestione dei contratti per i quali intende qualificarsi, la disponibilità e l'utilizzo corrente di piattaforme telematiche, che devono essere rese interoperabili con i sistemi gestiti dall'ANAC per assicurare l'automatica trasmissione di atti, dati e informazioni alla sua banca dati a fini conoscitivi e di trasparenza. Un approccio che caratterizza anche l'attuazione del cosiddetto fascicolo virtuale dell'operatore economico che una volta messo a regime consentirà la verifica immediata dei requisiti dei concorrenti.

— © Riproduzione riservata —

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/specialeappalti



Ok alla prelazione per il Cloud nazionale

Il Polo strategico

Pareggiata l'offerta di Fastweb e Aruba. Quattro data center e tre provider Usa

Carmine Fotina
ROMA

La supercordata Tim-Cassa depositi e prestiti-Leonardo-Sogei, come appariva del resto scontato da diversi giorni, pareggia l'offerta di Fastweb e Aruba per il Cloud nazionale e viaggia così verso l'aggiudicazione definitiva della gara. Sono le regole del partenariato pubblico privato, su cui è impostata la procedura pubblica per il Polo strategico nazionale, a prevederlo: in pratica il raggruppamento che ha Tim come mandataria,

e che era promotore del progetto, ha esercitato nei tempi il diritto di prelazione e ripassa quindi automaticamente in vantaggio. Si dovrebbe ora andare a una rapida aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, la società pubblica Difesa Servizi Spa, cui dovrebbe seguire un'autorizzazione ai sensi del «golden power», la costituzione della Newco con Tim in maggioranza al 45% e la firma della convenzione (entro l'estate presumibilmente).

Nella nota ufficiale diffusa ieri la compagine sottolinea di essersi impegnata ad adempiere, «così comunicato all'Amministrazione, alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'attuale aggiudicatario provvisorio», come da regole del partenariato pubblico privato previste dal Codice degli appalti. Ricapitolando, il progetto su cui si è basata la gara è partito da 4,4 miliardi di ricavi del piano economico finan-

ziario del promotore, scontato del 23,36%. Il raggruppamento Fastweb-Aruba ha offerto uno sconto medio del 39,19% scendendo dunque a circa 2,7 miliardi, circa 700 milioni in meno rispetto ai concorrenti. La parte tecnica aveva invece visto prevalere, di poco, Tim e gli altri. Le cifre si riferiscono ai ricavi da servizi cloud da fornire alle Pa in 13 anni. Lo Stato, in questa procedura, mette a disposizione 900 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per supportare direttamente le Pa nella fase iniziale di migrazione dei dati alla modalità cloud.

A quanto risulta al Sole-24 Ore, sarebbero tre i fornitori di servizi cloud, tutti statunitensi: Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle, ma la cordata si riserverebbe di sceglierne eventualmente un quarto. Quattro i data center sul territorio nazionale.

Bisognerà ora capire se l'esito avrà come coda un eventuale con-

tenzioso, scomodo per il governo che ha inserito il Polo strategico nazionale (Psn), l'infrastruttura per gestire in cloud i dati critici della Pa, al centro del capitolo sul digitale del Pnrr. Un ricorso della cordata sconfitta potrebbe, almeno sulla carta, avere riverberi sull'obiettivo fissato nel Pnrr di rendere il Psn operativo già alla fine del 2022. Fastweb e Aruba non hanno commentato la controfferta di cui non sono noti i dettagli della parte tecnica replicata dai concorrenti. Come emerso nell'intervista al Sole-24 Ore di Alberto Calcagno (a.d. di Fastweb), le due società avevano puntato molto anche sui profili di governance della Newco che dovrà gestire l'infrastruttura, lasciando al Dipartimento per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi la possibilità di scegliere un socio pubblico di loro gradimento da fare entrare in minoranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il ministero del lavoro in risposta a un'interrogazione dice no a modifiche

Stp, integrativo doppio

Resta la contribuzione in capo a società e socio

DI SIMONA D'ALESSIO

Nessun «ritocco» è possibile sulla duplicazione del contributo integrativo dovuto alle Casse di previdenza, generata dalla doppia fatturazione delle prestazioni professionali, prima come Società tra professionisti (Stp) nei confronti del cliente e, poi, in qualità di socio professionista: a metterlo nero su bianco il ministero del Lavoro, guidato da Andrea Orlando, rispondendo ieri a un'interrogazione del senatore di FdI Andrea de Bertoldi. Il documento parte rievocando l'altolà, da parte dei dicasteri vigilanti (l'altro è quello dell'economia, ndr), della delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti (Cdc) nel febbraio 2020, con cui s'intendeva evitare la doppia imposizione del contributo integrativo dovuto alla Cassa dall'iscritto socio di Stp; gli uffici di via XX settembre, richiamando l'art. 11 comma 1 della legge 21/1986

(riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) avevano precisato che tale normativa «non ammette deroghe all'applicazione del contributo integrativo e non opera distinzione della



Andrea Orlando

base imponibile in relazione alla natura del committente (Stp, o altro utente)», giacché

stabilisce che tutti gli iscritti agli Albi della categoria «devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Iva». Quanto al ministero del Lavoro, rammenta che non vi sono novità nella definizione della base di calcolo della contribuzione integrativa dalla legge 133/2011 e si esclude che «rientri nelle prerogative di un Ente previdenziale la potestà di modificare la definizione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione a titolo di contribuzione integrativa», né è «ammissibile» che il versamento «possa dipendere da scelte su modalità di regolazione dei rapporti tra la Stp e i propri soci».

«Dispiaciuto» il presidente della Cassa ragionieri (Cnpr) Luigi Pagliuca, cui son state bocciate delibere ideate per «eliminare il fenomeno» (al pari dell'Enpacl, consulenti del lavoro), perché «l'assoggettamento al contributo integrativo nei rapporti di ristorno dei compensi ai soci pone dispari-

tà di trattamento con le Società di ingegneria, cui è consentita la rivalsa della contribuzione nei rapporti tra socio e società», ai fini del versamento all'Ente degli ingegneri e architetti, Inarcassa, il cui numero uno Giuseppe Santoro è convinto che «alle Istituzioni spetta l'onere di incoraggiare lo sviluppo delle diverse forme di aggregazione societaria, semplificando la burocrazia, chiarendo la normativa e, soprattutto, snellendo la fiscalità», perché possano «competere sul mercato». Amaro il giudizio di de Bertoldi: mentre da più parti si sostiene «la necessità delle aggregazioni per fornire migliori servizi ai clienti, diminuire i costi degli uffici», ma pure «per attenuare i bisogni energetici, il governo fa ostruzionismo, sia sul piano fiscale, come dimostrato», chiude, «dalle limitazioni al regime forfettario, sia con l'assurda duplicazione del contributo integrativo previdenziale che coinvolge le Stp».

— © Riproduzione riservata —



SANITÀ

**Professioni,
oltre 310 mln
per il digitale**

Oltre 310 milioni di euro per incrementare le competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario per la gestione del fascicolo sanitario elettronico (Fse), all'interno di un plafond di 610 milioni di euro. È quanto prevede il decreto che ha avuto il via libera dalla Conferenza stato regioni lo scorso 6 luglio per l'implementazione del Fse, i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e il governo della sanità digitale. Le risorse per il fascicolo sono riconducibili alla linea di intervento M6c2 1.31. del Pnrr e ammontano a 299,6 milioni di euro, a cui si aggiungono 311 milioni per incrementare le competenze digitali dei professionisti del Ssn. «La suddivisione delle risorse per l'incremento delle competenze digitali», ha commentato il presidente del Molise Donato Toma, «dovrà avvenire sulla base della presentazione di un apposito piano operativo da parte delle regioni. Abbiamo inoltre chiesto al governo di definire criteri e modalità per omogeneizzare, a livello nazionale, l'erogazione di contributi a favore degli erogatori privati». Il fascicolo elettronico non è l'unica novità sanitaria su cui ha lavorato negli ultimi giorni la Conferenza. Infatti sono arrivate le intese su due altri accordi: uno per la rideterminazione del fabbisogno dei medici specialisti per l'anno accademico 2021-2022 e l'altro per la determinazione per l'anno accademico 2022-2023 dei laureati magistrali a ciclo unico per le professioni sanitarie e dei laureati ma-

gistrali in farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia. «Infine», ha sottolineato ancora Toma, «è arrivato anche il via libera ad un'intesa su un decreto di riparto di risorse per nuovi investimenti in sanità. Questo provvedimento incrementa il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di 2 miliardi».

© Riproduzione riservata

LAVORO, PREVIDENZA

Stp, integrativo doppio
 Resta la contribuzione in capo a società e società assicuratrice

Sanità
 Professioni, oltre 310 mln per il digitale

Avvicino a zone operanti, ed è il solo dei contribuenti

Certificazione di genere, i criteri della nuova Eci



La Commissione Ue dice sì al regime agevolativo. Sovvenzioni fino al 90%

Fotovoltaico nei campi

Dal Pnrr 1,2 mld per investimenti in pannelli

DI BRUNO PAGAMICI

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanzia con 1,2 miliardi di euro gli investimenti in pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Con la concessione di sovvenzioni dirette fino a copertura del 90% degli investimenti ammissibili, il regime di aiuti operante fino al 2026 intende incoraggiare gli operatori del settore primario (agricoltori e imprese di trasformazione di prodotti agricoli) a utilizzare le energie rinnovabili, sostenere lo sviluppo economico delle zone rurali del Paese (mantenendo al minimo possibili distorsioni della concorrenza), nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici connessi al Green Deal europeo così come definiti in sede Ue. Il regime agevolativo è stato presentato a Bruxelles dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea in quanto conforme alle norme Ue sugli aiuti di Stato.

Imprese beneficiarie e sovvenzioni. Il provvedimento

notificato all'Italia, riguarda il nulla osta all'applicazione di un regime di sostegno, interamente finanziato dal Pnrr per 1,2 miliardi di euro, che durerà fino al 30 giugno 2026. L'intervento mira a sostenere gli investimenti delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili, con il conseguente miglioramento della competitività del settore e con effetti positivi sul clima. Il sostegno concesso tramite il regime approvato consisterà in sovvenzioni dirette fino al 90% dei costi di investimento ammessi, soggetti a massimali in funzione della capacità dell'impianto fotovoltaico interessato. I beneficiari possono investire esclusivamente in capacità fotovoltaiche che non superino il loro fabbisogno energetico.

L'impatto degli investimenti agevolati. La Commissione ha valutato il regime alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, con riguardo agli orientamenti relativi ai settori agricolo e forestale, alle zone

rurali e dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Tfue, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni.

In sostanza, il regime presentato dall'Italia e approvato dalla Commissione europea presenta i seguenti requisiti di vantaggio:

- agevola lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare gli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo;

- ha un effetto di incentivazione in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti nella stessa misura in assenza dell'aiuto;

- ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. In particolare:

- a) è necessario e appropriato per garantire una crescita sostenibile del settore agricolo;

- b) è proporzionato in quanto eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nell'Ue saranno limitati, considerando le dimensioni dei pro-

getti, gli importi degli aiuti e le caratteristiche del settore;

- migliora la competitività del settore agricolo e ha effetti positivi sul clima, in quanto incoraggia gli operatori a utilizzare energie rinnovabili anziché fossili. Il provvedimento è inoltre in linea con gli obiettivi di sviluppo rurale dell'Ue e con gli obiettivi strategici dell'Ue per la transizione ecologica.

Su queste basi la Commissione ha dunque approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Le verifiche della Commissione. Nel processo decisionale la Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano utilizzati in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e, soprattutto, non escludere gli investimenti privati.

© Riproduzione riservata



Il superbonus del 110% #173

Le spese professionali non pesano sulla congruità dei cantieri edili

Casa. Le nuove Faq della Commissione nazionale Casse edili affrontano i problemi legati al Durc di congruità. Progettazione, collaudi, direzione lavori e asseverazioni non rientrano perché non sono collegati alla manodopera

**Luca De Stefani
Giuseppe Latour**

Per la congruità del cantiere non vengono misurate le spese professionali, ma solo quelle collegate in qualche modo agli operai edili. Si tratta di uno dei chiarimenti inseriti dalla Commissione nazionale casse edili (Cnce) in una delle Faq appena rese pubbliche, che affrontano anche il tema degli accordi quadro. Come negli altri casi, viene così data risposta ai dubbi degli operatori su un adempimento che, nella pratica, può portare anche alla perdita dei bonus edilizi.


Il quesito più rilevante di questo gruppo di risposte puntava ad analizzare il tema dei costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi. In sostanza, tutte le spese appartenenti all'ambito professionale che, di solito, si affrontano in un cantiere edile. Per queste, «e altre della medesima natura», il quesito chiede di sapere se «rilevano ai fini dell'importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità».

La risposta data dalla Cnce è negativa: «Ai fini della congruità - spiega la

Faq - rileva solo il costo dei lavori edili», cioè quelli dell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I conteggi sulla congruità, quindi, hanno dei confini molto precisi. Già qualche mese fa (Faq n. 4 del 17 dicembre) la Cnce aveva infatti spiegato, in relazione, quella volta, alle ore di lavoro degli impiegati, che «ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili».

Tra i lavori edili, sono inclusi anche gli importi degli oneri della sicurezza, oltre che quelli per il conferimento a impianti autorizzati o di discarica per rifiuti ingegnere (Faq 2 e 3 della Cnce del 17 dicembre 2021). Non è possibile computare altri elementi nel conteggio: un'indicazione importante, perché altre tipologie di costo rischiano di sballare le valutazioni.

Vanno fatte altre valutazioni, invece, per il calcolo del valore complessivo dell'opera (rilevante se superiore a 70 mila euro per i lavori privati), che deve essere inserito nel portale Cnce_Edilconnect dall'impresa affidataria (anche se non edile). Nell'effettuare il calcolo vanno considerati anche i lavori non edili. Per valore complessivo dell'opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto



di Iva e al lordo del ribasso, mentre negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l'importo totale è quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi, invece, va fatto riferimento al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di Iva (Faq 1 della Cnce del 17 dicembre 2021).

La Cnce ha fornito chiarimenti anche sul perimetro di applicazione delle regole sulla congruità quando vengono stipulati tra committente e impresa «accordi quadro». In questo caso, sono oggetto di congruità della manodopera i singoli contratti di affidamento, la cui «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) è stata effettuata a partire dal 1° novembre 2021, indipendentemente dal fatto che l'accordo quadro sia stato stipulato anteriormente a tale data (Faq 11 della Cnce del 17 dicembre 2021).

Pertanto, se le singole Dnl sono state presentate prima del 1° novembre 2021 alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, non si è soggetti alla verifica di congruità. Ciò vale naturalmente anche nel caso in cui sia stata effettuata un'unica Dnl valevole per tutto l'accordo quadro prima del 1° novembre 2021 (Faq 1 della Cnce del 22 giugno 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sei indici di controllo per testare la diligenza di chi acquista crediti

Circolare 23/E

Chiara Todini

La circolare dell'agenzia delle Entrate 23/2022 ha da subito contribuito a rendere il percorso della già complessa disciplina del superbonus 110% ancora più accidentato. Soprattutto, in riferimento alla delicata posizione del cessionario.

Nel precisare che «il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale», l'Agenzia individua precisi indici, utili alla valutazione della sussistenza e del grado di diligenza, ovvero:

- 1 assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- 2 incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari;
- 3 sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;
- 4 incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- 5 anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- 6 mancata effettuazione dei lavori.

La conseguenza sulla mancata verifica di questi indici (o solo di alcuni di essi) è tranchant: «Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all'atto dell'acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria. Pertanto, è esclusa in ogni caso la possibilità di

compensare i crediti acquisiti in violazione dei principi sopra espressi».

La circolare, allora, non può non destare notevole preoccupazione nella vasta platea di cessionari che hanno acquistato significative masse di crediti di imposta, e già utilizzato in compensazione le relative prime quote.

Si pensi all'indice più evidente, la mancata effettuazione dei lavori: su un piano squisitamente giuridico, nessuna disposizione impone al cessionario di effettuare dei controlli fisici sul cantiere, essendo previste specifiche responsabilità in capo agli asseveratori e alla direzione lavori, chiamati a rilasciare attestazioni a supporto della regolare esecuzione degli interventi; riesce difficile ipotizzare che anche il cessionario più diligente abbia commissionato e conservato nel suo archivio, con riferimento a crediti già sorti magari uno o due anni fa, fotografie geolocalizzate dei cantieri o fascicoli comprovanti visite ispettive commissionate ad hoc.

Anche il secondo indice, sull'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni, risulta non del tutto coerente con la prassi (massiva) dello sconto in fattura; se lo sconto realizza l'insorgere a titolo originario in capo al fornitore del credito di imposta e se l'ammontare dello sconto è pari al 100% del valore dell'intervento realizzato, allora non si pone un tema di confronto con il reddito del beneficiario dell'agevolazione.

Probabilmente, l'operatività di questo indice dovrebbe essere limitata ai casi di insorgenza del credito di imposta in capo al beneficiario che, senza dimostrare adeguata capacità reddituale, corrisponde in prima persona il corrispettivo dell'intervento.

Allo stesso modo, perplessità desta il terzo indice, quello relativo alla sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare: mai e poi mai si è parametrato il valore del singolo intervento al valore dell'unità immobiliare, valore quest'ultimo di difficile individuazione soprattutto se a posteriori.

Ben si comprende l'ottica dell'Agenzia, che nelle attività di verifica di crediti asseritamente inesistenti ha avuto a che fare con utilizzi impropri di immobili fatiscenti, oggetto di costosissimi interventi agevolati, ma chiedere al cessionario di valutare, a posteriori, le proporzioni dell'intervento rispetto al valore dell'immobile che ne beneficia risulta estremamente oneroso.

Si sottolinea peraltro lo scostamento di questa interpretazione dagli obiettivi della misura, che intendeva proprio favorire gli immobili più disagiati e certamente più energivori, con degli interventi di riqualificazione energetica più incisivi, in misura quindi inversamente proporzionale.

In conclusione, ci si limita a rilevare che un'interpretazione dell'Agenzia che interviene a due anni dal decreto Rilancio e che pone a carico del cessionario degli oneri di diligenza qualificata che le stesse disposizioni che interpreta non prevedono, non è un buon esempio di civiltà giuridica e di certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti; e al contempo, ci si augura che l'introduzione di questi indici, seppure apprezzati nell'intento e nelle finalità dei soggetti preposti al controllo, non crei nuovi rallentamenti nell'acquisto dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Si rischia un corto circuito sulle verifiche da effettuare prima dell'acquisizione dei crediti

Ko i sei indicatori antifrode

Il controllo sulla diligenza del cessionario va oltre la norma

**DI GIULIANO MANDOLESI
 E GIANLUCA STANCATI**

Verifica della diligenza dei cessionari: a rischio impasse l'applicazione dei 6 indicatori anti-frode stabiliti dall'Agenzia delle Entrate. Le considerazioni svolte dall'AdE nel par. 5.3 della circolare 23/E sul concorso nella fruizione indebita dei bonus in edilizia, stanno infatti sollevando forti perplessità, sia circa la connotazione della responsabilità dei cessionari, che in merito alla portata ed alle ricadute concrete dei sei indicatori cui dovrebbe ispirarsi la diligenza dei cessionari nell'effettuare i controlli prima dell'acquisizione di un tax credit. La strada segnata dall'Amministrazione è nel senso di configurare in capo agli intermediari/acquirenti un onere di controllo circa la formazione del credito oggetto di trasferimento. Una tesi che non appare in linea con i principi sull'illecito amministrativo (art. 9 dlgs. 472/1997) che richiedono un apporto causale rispetto alla violazione, se pure in termini colposi ed anche attraverso una condotta "omissiva". Nel caso di specie si potrebbe ecce-

pire che la disciplina di questi bonus stabilisce dei presidi (visto di conformità; attestazioni tecniche e/o di congruità) che preludono alla formazione del credito, incombono sul contribuente e sono svolti da professionisti qualificati. Il cessionario ne resta estraneo e comunque non risulta destinatario di alcuna prescrizione normativa che gli imponga ulteriori verifiche.

Anche volendo superare questa eccezione, si ravvisa la necessità che si prevenano scenari eccessivamente onerosi ed irrazionali. L'Agenzia delle Entrate nel citato documento esclude il concorso del cessionario qualora quest'ultimo abbia applicato una adeguata diligenza nell'effettuare i controlli dei requisiti ex lege. La valutazione della diligenza andrebbe condotta anche sulla base di sei indicatori (antifrode) individuati come: (1) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (2) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (3) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;

(4) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (5) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (6) mancata effettuazione dei lavori. Quantomeno gli indicatori da 2 a 5 risultano essere inconferenti rispetto ai presupposti delle agevolazioni. Il secondo, sulla capacità reddituale/finanziaria del beneficiario, oltre ad essere non verificabile con ordinari strumenti, è irrilevante, in quanto più volte la stessa prassi ha chiarito la sufficienza di un qualsivoglia reddito imponibile in capo al beneficiario.

Parimenti irrilevante è la proporzione dettata dal terzo indicatore (consistenza del credito; valore dell'immobile), attesi i massimali di spesa ed i parametri di congruità fissati dalla normativa ed altresì considerando l'agevolabilità di interventi che possano condurre a modifiche sostanziali sia dell'assetto che della classificazione originaria degli immobili.

Anche il quarto, la coerenza del credito con il profilo del cedente, pur sempre estranea a criteri normativi, in molti

casi è peraltro presidiata dalle "verifiche della controparte" svolte dai cessionari per altri fini. Il quinto parametro, le anomalie delle condizioni economiche delle cessioni, è invece correlato alle logiche del mercato. Restano dunque gli indicatori 1 e 6, vale a dire la raccolta/analisi della documentazione comprovante l'effettuazione dei lavori, controllo effettuato dalla generalità dei cessionari qualificati, ed il presidio circa l'effettiva realizzazione dei lavori, anche se in alcuni casi la verifica di quest'ultimo aspetto può rivelarsi difficoltosa. Logicamente la loro combinazione dovrebbe restare sufficiente e determinante, anche nella più rigorosa visione della diligenza del cessionario. Se l'intento è quello di corresponsabilizzare quanto più possibile il cessionario, in ogni caso l'estensione dei controlli a verifiche fisiche/virtuali dell'esecuzione dei lavori, da un lato dovrebbe essere consentita (e quindi concepita) secondo criteri di campionamento/selezione delle pratiche, dall'altro dovrebbe essere apprezzata in uno scenario evolutivo, senza penalizzare l'operato condotto nella prima fase di applicazione della disciplina agevolativa.

© Riproduzione riservata

